(N. 6)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1953

Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente progetto di legge è motivato dal provvedimento adottato da alcuni datori di lavoro nei confronti delle loro dipendenti che contraggono matrimonio. Ciò costituisce una patente violazione delle norme costituzionali e dei princìpi morali e sociali, entrati oramai nella coscienza moderna ed ai quali si uniforma la legge fondamentale dello Stato.

Più volte, dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della nostra Costituuzione, si è verificato il fatto doloroso che impiegate o lavoratrici d'altre categorie, dipendenti da Istituti bancari, da Compagnie d'Assicurazione, ecc., siano state licenziate subito dopo le nozze, come avveniva nel passato, quando la uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, solennemente conclamata in tutte le Costituzioni dell'800, ispirate ai « Diritti dell'Uomo », era solo un'affermazione platonica, non realizzata, o realizzata parzialmente, nei rapporti politici, giuridici ed economico-sociali.

Dal punto di vista procedurale, tali licenziamenti *ad nutum* come figura giuridica prevista e regolata dalle norme sull'impiego privato e dall'articolo 2118 del Codice civile, potevano considerarsi perfetti, anche prescindendo dalla causa, sempre inteso che a base degli stessi vi fosse un motivo « secondo equità ». È evidente che un motivo determinante un licenziamento esiste sempre, anche se il datore di lavoro evita di menzionarlo, quando è contrario ai princìpi morali e giuridici correnti nel Paese.

Spetta alla legge prendere in considerazione i motivi di licenziamento quando siano erronei ed illeciti.

Se il motivo palese, od artificiosamente mascherato, della risoluzione del contratto d'impiego è dimostrato essere solo ed unicamente il matrimonio, deve considerarsi illecito, perchè viola anzitutto i princìpi sanciti dalla Costituzione:

con l'articolo 3, che stabilisce come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Mai è avvenuto che un uomo sia stato licenziato dal posto di lavoro per aver contratto matrimonio. Anzi è precetto legislativo che, negli impieghi privati, gli impiegati con prole debbano essere

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

preferiti a quelli senza prole e questi a quelli non coniugati. Le norme contenute in qualche contratto singolo o in qualche regolamento interno, per cui il matrimonio dell'impiegata è motivo di licenziamento, colpiscono ingiustamente una gran parte dei cittadini, le donne, che, secondo le più recenti statistiche costituiscono il 54 per cento della popolazione italiana. Verso di esse non esiste alcuna esclusione dagli impieghi statali, non si comprende dunque l'abuso dei privati datori di lavoro;

con l'articolo 31, il quale afferma che la Repubblica agevola la formazione della famiglia e pertanto sono incompatibili i provvedimenti che la impediscono, privando l'uno dei coniugi della possibilità di contribuire col proprio onesto lavoro a soddisfare le necessità anche di un modesto bilancio familiare;

con l'articolo 37, il quale precisa che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo, ed aggiunge anzi che le condizioni di lavoro devono consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione.

Nella questione in esame si prospetta una valutazione dei diritti della donna ben diversa da come fu inequivocabilmente risolta dai Costituenti con i citati articoli.

Conseguenze pratiche e nefaste della violazione di tali norme sono:

a) in parecchi casi due giovani che vorrebbero unirsi, o devono rinunziare ad uno dei diritti naturali e perciò inalienabili dell'uomo, anteriori ad ogni codificazione, o si uniscono senza il vincolo del matrimonio, per far fronte alle esigenze economiche della vita in comune, ben sapendo che l'unione legale provoca il licenziamento della sposa e perciò la perdita d'ogni retribuzione;

b) saranno poi indotti ad evitare la maternità, o ad interromperla criminosamente o ad occultarla, aumentando così la dolorosa schiera dei figli illegittimi;

c) i cittadini colpiti dall'iniquo sistema e tutti coloro che ne sono a conoscenza avranno sfiducia nella forza e nella giustizia dello Stato che tollera l'immorale procedimento dei datori di lavoro.

Un'altra considerazione merita rilievo.

L'articolo 3 della legge 26 agosto, n. 860, (*Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1950, n. 253) per la tutela delle lavoratrici madri, sancisce il divieto, anche per i privati datori di lavoro, di licenziare le lavoratrici madri durante il periodo di gestazione.

I benefici di tale legge si estendono principalmente:

a) alle donne sposate prima dell'entrata in vigore della legge stessa quando vengano a trovarsi in istato di gestazione;

b) a quelle che si sposeranno e che in seguito saranno in tale stato.

Licenziando queste ultime all'atto del matrimonio, e l'esempio in atto potrebbe estendersi, si elimina automaticamente la possibilità di applicare la legge sulla maternità, che così si risolverebbe praticamente a sfavore delle lavoratrici.

La formazione della famiglia e la tutela di essa nei limiti dei poteri dello Stato sono, in sostanza, ostacolate od annullate da parte di quei datori di lavoro che considerano il matrimonio delle loro dipendenti motivo di licenziamento.

Eppure, nell'attuale civiltà e sul piano giuridico e morale, la famiglia è considerata la base della nostra convivenza sociale, come pure il diritto della persona umana ha la precedenza rispetto allo Stato stesso.

Ecco perchè ho ritenuto necessario che il contrasto tra le affermazioni contenute nella Carta costituzionale e la violazione di esse da parte di private aziende, debba trovare equa risoluzione con precise disposizioni di legge che attuino l'impegno assunto dalla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonchè a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici e società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime.

Alle lavoratrici addette ai servizi familiari e alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Art. 2.

Le lavoratrici indicate nell'articolo 1 non possono essere licenziate per causa di matrimonio.

Art. 3.

La lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.